



"Codice Internal Dealing"

Pagina 2 di 22

1.	PREMESSA	3
2.	SOGGETTI INTERNAL DEALING	4
3.	OPERAZIONI SOGGETTE ALL'OBBLIGO DI COMUNICAZIONE	5
4.	SOGGETTO PREPOSTO AL RICEVIMENTO, ALLA GESTIONE E ALLA DIFFUSION	
	AL MERCATO DELLE COMUNICAZIONI INTERNAL DEALING	7
5.	OBBLIGHI INFORMATIVI A CARICO DEI SOGGETTI INTERNAL DEALING	9
6.	OBBLIGHI INFORMATIVI A CARICO DELLA SOCIETÀ	10
7.	BLOCKING PERIOD	10
8.	INOSSERVANZA DELLE REGOLE DI COMPORTAMENTO	10
9.	SANZIONI	11
10.	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	13
11.	MODIFICHE ED INTEGRAZIONI	13
12.	ENTRATA IN VIGORE	14
	ALLEGATI:	
	ALLEGATO A	15
	ALLEGATO B	18
	ALLEGATO C	20



"Codice Internal Dealing"

Pagina 3 di 22

1. Premessa

Il presente Codice di comportamento per l'identificazione dei soggetti *Internal Dealing* e per la comunicazione delle operazioni da essi effettuate sugli strumenti finanziari di FS ("Codice *Internal Dealing*" o "Codice"), è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione di Ferrovie dello Stato Italiane SpA (di seguito "FS" o la "Società"), in attuazione delle disposizioni normative comunitarie e nazionali applicabili contenute, rispettivamente, nel Regolamento UE n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 (come successivamente modificato e integrato) in materia di abusi di mercato (il "Reg. UE n. 596/2014" o "MAR") e nelle relative disposizioni di attuazione (tra le quali il Reg. UE delegato n. 522/2016 della Commissione del 17 dicembre 2015 e il Reg. UE di esecuzione della Commissione n. 523/2016 del 10 marzo 2016), nonché nel D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (il "Testo Unico della Finanza" o "TUF") come successivamente modificato e integrato.

Il Codice Internal Dealing è in particolare diretto:

- a. ad identificare i Soggetti Internal Dealing (come successivamente definiti) nonché le operazioni da essi effettuate che a norma di legge devono essere comunicate alla CONSOB, alla Società e al mercato;
- b. ad individuare e disciplinare le procedure, le modalità e i termini connessi all'adempimento degli obblighi di comunicazione e pubblicazione a carico dei Soggetti *Internal Dealing*;
- c. a garantire il rispetto della normativa europea e nazionale in tema di market abuse e delle norme regolamentari dettate dalle Autorità di Vigilanza, al fine di assicurare maggiore trasparenza nei confronti del mercato ed adottare adeguate misure preventive contro i reati di abuso del mercato;
- d. a dare informazione ai Soggetti Internal Dealing dell'avvenuta identificazione e degli obblighi di comunicazione e dei doveri connessi, nonché delle sanzioni previste nel caso di inosservanza degli obblighi di cui al presente Codice.



"Codice Internal Dealing"

Pagina 4 di 22

Le norme contenute nel presente Codice sono inderogabili.

2. Soggetti Internal Dealing

Ai fini dell'applicazione del Codice *Internal Dealing* ed in conformità agli artt. 3 e 19 del MAR ed alle norme comunitarie e nazionali di attuazione sono considerati "Soggetti Rilevanti":

- i. I membri del Consiglio di Amministrazione ed i Sindaci effettivi di FS;
- ii. I Direttori Centrali e gli altri soggetti che, previamente individuati dall'Amministratore Delegato di FS, pur non essendo Amministratori o Sindaci effettivi di FS, abbiano regolare accesso ad informazioni privilegiate concernenti, direttamente o indirettamente, FS e detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possano incidere sull'evoluzione futura e sulle prospettive della Società.

Inoltre, ai sensi dell'artt. 19, comma 1 e 3, paragrafo 1, punto 26, del MAR, sono definite Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti (di seguito "Persone Strettamente Legate"):

- i. un coniuge o un partner equiparato al coniuge ai sensi del diritto nazionale;
- ii. un figlio a carico ai sensi del diritto nazionale;
- iii. un parente che abbia condiviso la stessa abitazione da almeno un anno alla data dell'operazione in questione; o
- iv. una persona giuridica, trust o società di persone, le cui responsabilità di direzione siano rivestite da una persona che svolge funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o da una persona di cui alle lettere i) ii) o iii), o direttamente o indirettamente controllata da detta persona, o sia costituita a suo beneficio, o i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti agli interessi di detta persona.



"Codice Internal Dealing"

Pagina 5 di 22

Ai fini del presente Codice, i Soggetti Rilevanti e le Persone Strettamente Legate sono unitamente considerati come "Soggetti *Internal Dealing*".

3. Operazioni soggette all'obbligo di comunicazione

I Soggetti *Internal Dealing* devono provvedere alla comunicazione, secondo le modalità e nel rispetto dei termini di cui al successivo art. 5, di tutte le operazioni da questi eseguite, a qualsiasi titolo aventi ad oggetto i seguenti strumenti finanziari di FS ("**Strumenti Finanziari Rilevanti**") ammessi alle negoziazioni – o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni – in un mercato regolamentato o un MTF:

- a. Gli strumenti di debito della Società;
- b. Altri strumenti finanziari collegati agli strumenti di cui alla precedente lettera a),

una volta che l'ammontare complessivo delle operazioni sopra elencate raggiunga il valore di 20.000 Euro, ovvero il maggiore importo previsto di volta in volta dalla normativa applicabile, nel corso di un anno civile.

Tale valore è calcolato sommando ma non nettando le operazioni¹ soggette a notifica compiute dal Soggetto Rilevante e distintamente dalle Persone allo stesso Strettamente Legate.

Una volta superato il limite di 20.000 Euro nel corso di un anno civile, tutte le operazioni successive dovranno essere notificate alla Società.

¹ Sono da intendersi tutte le operazioni compiute sugli Strumenti Finanziari Rilavanti come richiamati dalla lettera a) alla lettera m) del presente paragrafo.



"Codice Internal Dealing"

Pagina 6 di 22

Ai sensi dell'art. 19 del Regolamento MAR e dell'art. 10 del Regolamento Delegato, le Operazioni che devono essere notificate, concernenti gli Strumenti Finanziari di Debito e gli altri strumenti finanziari di cui sopra, includono:

- a) le operazioni di acquisto, cessione, vendita allo scoperto, sottoscrizione o scambio;
- b) le operazioni in strumenti derivati o a essi collegati, comprese le operazioni con regolamento in contanti;
- c) l'acquisizione, la cessione o l'esercizio di diritti, comprese le opzioni put e call;
- d) la sottoscrizione di un'emissione di Strumenti Finanziari di Debito emessi dalla Società;
- e) le operazioni in strumenti derivati e strumenti finanziari collegati a uno Strumento Finanziario di Debito emesso dalla Società, compresi i credit default swap;
- f) le operazioni condizionate, subordinatamente al verificarsi delle condizioni e all'effettiva esecuzione delle operazioni stesse;
- g) le elargizioni e donazioni fatte o ricevute e le eredità ricevute;
- h) la cessione in garanzia o in prestito di strumenti finanziari da parte o per conto di un Soggetto Internal Dealing;
- i) le operazioni effettuate da coloro che predispongono o eseguono operazioni a titolo professionale, oppure da chiunque altro, per conto o a favore di un Soggetto *Internal Dealing*, anche quando è esercitata la discrezionalità;
- j) le operazioni effettuate da terzi nell'ambito di un mandato di gestione patrimoniale o di un portafoglio su base individuale per conto o a favore di un Soggetto Rilevante e/o di una Persona ad esso Strettamente Legata;



"Codice Internal Dealing"

Pagina 7 di 22

- k) le operazioni effettuate in prodotti, panieri e strumenti derivati indicizzati, che sono collegati a Strumenti Finanziari di Debito emessi dalla Società qualora la percentuale dei Strumenti Finanziari di Debito emessi dalla Società negli indici o panieri sia pari o superiore al 20%;
- l) le operazioni effettuate in azioni o quote di fondi di investimento, compresi i fondi di investimento alternativi (FIA), in cui il cliente conosca o potrebbe conoscere la composizione degli investimenti del fondo e che siano collegati a Strumenti Finanziari di Debito emessi dalla Società qualora la percentuale degli Strumenti Finanziari di Debito emessi dalla Società nei fondi di investimento sia pari o superiore al 20%;
- m) le operazioni effettuate dal gestore di un FIA in cui ha investito un Soggetto *Internal Dealing*, se il gestore del FIA non agisce sulla base di un mandato completamente discrezionale, qualora la percentuale degli Strumenti Finanziari di Debito emessi dalla Società nei fondi di investimento sia pari o superiore al 20%.

Ai fini della lettera h) che precede, non è necessario notificare una cessione in garanzia di strumenti finanziari, o altra garanzia analoga, in connessione con il deposito degli strumenti finanziari in un conto a custodia, a meno che e fintanto che tale cessione in garanzia, o altra garanzia analoga, sia intesa a ottenere una specifica facilitazione creditizia.

Non sono oggetto dell'obbligo di comunicazione le operazioni il cui importo complessivo non raggiunga la soglia di 20.000 (ventimila) euro entro la fine dell'anno civile.

4. Soggetto Preposto al ricevimento, alla gestione e alla diffusione al mercato delle comunicazioni *Internal Dealing*

Il Responsabile della Direzione Centrale Finanza, Investor Relations e Patrimonio (DCFIRP) individua all'interno della propria articolazione il soggetto preposto al ricevimento, alla gestione e alla diffusione



"Codice Internal Dealing"

Pagina 8 di 22

al mercato delle comunicazioni previste dal presente Codice (il "Soggetto Preposto") con riferimento alle operazioni sugli Strumenti Finanziari Rilevanti.

Il Soggetto Preposto redige ed aggiorna l'elenco nominativo dei Soggetti *Internal Dealing*, avendo cura di accertare che a tali soggetti sia data informativa sui contenuti del Codice e dei relativi obblighi connessi.

Il Soggetto Preposto consegna ai Soggetti Rilevanti (come di tempo in tempo individuati) una copia del Codice e questi devono sottoscrivere alla consegna un documento, attestante il ricevimento e l'accettazione del medesimo (Allegato A).

Il Soggetto Preposto, d'intesa con il General Counsel Affari Societari e Compliance di FS, vigila in ordine all'evoluzione della disciplina legislativa e regolamentare in tema di *Internal Dealing* al fine di un tempestivo adeguamento delle procedure adottate dalla Società e per segnalare al Consiglio di Amministrazione della Società eventuali modifiche del presente Codice qualora si rendessero necessarie o anche solo opportune.

Il Soggetto Preposto fornisce assistenza ai Soggetti *Internal Dealing* affinché le operazioni di cui all'art. 3 siano comunicate alla Società entro i termini e secondo le modalità stabilite dal presente Codice; provvede inoltre al ricevimento delle comunicazioni di cui all'art. 5 e alla loro diffusione al mercato nei termini stabiliti dal presente Codice.

Il Soggetto Preposto è responsabile della tenuta e conservazione delle comunicazioni pervenute e di quelle diffuse al mercato e ne assicura la riservatezza anche impedendo che ad esse possano avere accesso persone non espressamente autorizzate dall'Amministratore Delegato della Società.

Il Soggetto Preposto, i suoi collaboratori e gli eventuali sostituti sono tenuti a mantenere la massima riservatezza in merito alle comunicazioni ricevute ai sensi del presente paragrafo del Codice, fino alla relativa diffusione al mercato.



"Codice Internal Dealing"

Pagina 9 di 22

5. Obblighi informativi a carico dei Soggetti Internal Dealing

I Soggetti Internal Dealing assolvono l'obbligo di comunicazione alla Consob e alla Società delle Operazioni da loro compiute entro 3 (tre) giorni lavorativi successivi alla data della loro effettuazione.

I Soggetti Internal Dealing possono, previa sottoscrizione del modulo di cui all'Allegato B del presente Codice, chiedere alla Società di effettuare per loro conto le comunicazioni dovute a Consob. In tal caso, i Soggetti Internal Dealing sono tenuti ad inviare le relative comunicazioni alla Società entro 1 (uno) giorno lavorativo a partire dalla data dell'effettuazione dell'Operazione.

Tali comunicazioni dovranno essere inviate all'attenzione del Soggetto Preposto in uno dei seguenti modi:

- Invio della comunicazione via email all'indirizzo: internaldealing@fsitaliane.it
- trasmissione della comunicazione a mezzo fax al numero 06-4410 2217;
- consegna della comunicazione brevi manu direttamente presso la segreteria della DCFIRP sede
 Villa Patrizi, Piazza della Croce Rossa n. 1 Roma.

In aggiunta a quanto sopra descritto, i Soggetti Rilevanti, una volta ricevuta l'informativa di avvenuta iscrizione nell'elenco dei Soggetti Rilevanti a cura del Soggetto Preposto, saranno tenuti a fornire idonea informativa delle norme contenute nel Codice *Internal Dealing* anche alle rispettive Persone Strettamente Legate.



"Codice Internal Dealing"

Pagina 10 di 22

6. Obblighi informativi a carico della Società

La Società rende note al pubblico le comunicazioni ricevute dai Soggetti Rilevanti ai sensi del precedente articolo 5, entro la fine del giorno di mercato aperto successivo a quello del loro ricevimento, tramite il sistema di diffusione delle informazioni regolamentate (SDIR).

La diffusione di tali comunicazioni alla Consob viene effettuata a cura del Soggetto Preposto.

Inoltre, il Soggetto Preposto, di concerto con il Responsabile della DCFIRP e con la Direzione Centrale Media (DCM) provvede alla messa a disposizione, – nell'apposita sezione dedicata del sito internet della Società, delle notifiche relative alle operazioni effettuate dai Soggetti *Internal Dealing*, tempestivamente e comunque nel rispetto delle prescrizioni normative o regolamentari.

Le comunicazioni di cui al presente Articolo sono effettuate a cura del Soggetto Preposto tramite l'utilizzo del modello contenuto nell' Allegato C (Modello *Internal Dealing*) al presente Codice.

7. Blocking Period

Ai sensi dall'art. 19, comma 11, del Reg. UE n. 596/2014, i Soggetti Rilevanti non possono effettuare operazioni per proprio conto oppure per conto di terzi, direttamente o indirettamente, relative agli Strumenti Finanziari Rilevanti, durante un periodo di chiusura ("*Blocking Period*"), pari a 30 giorni di calendario prima dell'annuncio di un rendiconto finanziario intermedio o di un rendiconto finanziario annuale che la Società è tenuta ad annunciare al pubblico e a rendere pubblici secondo la normativa, anche regolamentare, di volta in volta applicabile.

8. Inosservanza delle regole di comportamento

Le regole contenute nel presente Codice hanno carattere vincolante ed inderogabile per tutti i Soggetti Rilevanti.



"Codice Internal Dealing"

Pagina 11 di 22

L'inosservanza degli obblighi informativi prescritti dal presente Codice da parte dei Soggetti Rilevanti potrebbe comportare l'applicazione di iniziative di volta in volta assunte dal Consiglio di Amministrazione di FS, valutando l'importanza e le circostanze dell'azione o dell'omissione.

L'inosservanza da parte dei Soggetti Rilevanti delle disposizioni del presente Codice, in particolar modo delle tempistiche di cui all'art. 5 relativamente all'invio della comunicazione al Soggetto Preposto, potrà altresì comportare il rifiuto giustificato di FS di effettuare comunicazioni per loro conto.

Per i dipendenti della Società si applicheranno le sanzioni di responsabilità previste dalle disposizioni dei contratti che regolano i rapporti di lavoro. Per i soggetti non dipendenti, la Società si riserva di interrompere il relativo rapporto, anche senza preavviso.

Per tutti i Soggetti Rilevanti restano ferme le ulteriori sanzioni previste dalla legge, riportate per completezza all'art. 9 del presente Codice.

9. Sanzioni

Il tema delle sanzioni connesse al mancato rispetto della normativa *Internal Dealing* è disciplinato all'interno del TUF. In particolare, ai sensi dell'art. 193, comma 1, del TUF, salvo che il fatto costituisca reato, nei confronti di società, enti o associazioni tenuti a effettuare le comunicazioni previste, tra l'altro, dall'art. 114, comma 7, del medesimo Testo Unico in materia di *Internal Dealing*, per l'inosservanza delle disposizioni del predetto articolo o delle relative disposizioni attuative, si applicano le seguenti misure e sanzioni amministrative:

a. una dichiarazione pubblica indicante la persona giuridica responsabile della violazione e la natura della violazione stessa;



"Codice Internal Dealing"

Pagina 12 di 22

- b. un ordine di eliminare le infrazioni contestate, con eventuale indicazione delle misure da adottare e del termine per l'adempimento, e di astenersi dal ripeterle, quando le infrazioni stesse siano connotate da scarsa offensività o pericolosità;
- c. una sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila a euro dieci milioni o, se superiore, fino al cinque per cento del fatturato complessivo annuo.

Ai sensi del comma 1.1 dell'art. 193 del TUF, se tali comunicazioni sono dovute da una **persona fisica**, salvo che il fatto costituisca reato, in caso di violazione si applicano nei confronti di quest'ultima le seguenti misure e sanzioni amministrative:

- i. una dichiarazione pubblica indicante la persona responsabile della violazione e la natura della violazione stessa;
- ii. un ordine di eliminare le infrazioni contestate, con eventuale indicazione delle misure da adottare e del termine per l'adempimento, e di astenersi dal ripeterle, quando le infrazioni stesse siano connotate da scarsa offensività o pericolosità;
- iii. una sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila a euro due milioni.

Il comma 1.2 dispone, inoltre, che per le violazioni di cui al richiamato comma 1 dell'art. 193 del TUF, nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o di controllo, nonché del personale, qualora la loro condotta abbia contribuito a determinare dette violazioni da parte della Società si applicano, nei casi previsti dall'articolo 190-bis, comma 1, lettera a), del medesimo TUF, le sanzioni amministrative previste dal suddetto comma 1.1.

Infine, ai sensi del comma 2.4, se il vantaggio ottenuto dall'autore della violazione come conseguenza della violazione stessa è superiore ai limiti massimi edittali indicati nei commi 1 e 1.1 sopra riportati, la sanzione amministrativa pecuniaria è elevata fino al doppio dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purché tale ammontare sia determinabile.



"Codice Internal Dealing"

Pagina 13 di 22

10. Trattamento dei dati personali

Per le finalità di cui al presente Codice, la Società (Titolare del Trattamento) è tenuta a trattare determinati dati personali dei Soggetti Internal Dealing. La persona designata dal Titolare per il trattamento di tali dati, sotto la propria autorità, c.d. "Data Manager" identificabile nel Soggetto Preposto, tratterà tali informazioni nel rispetto ed in conformità alle disposizioni previste dal Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) e dalla normativa di settore e adotterà tutte le misure di sicurezza necessarie per ovviare ai rischi di distruzione, perdita dei dati, accesso indebito o trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta. Il Data Manager, per conto del Titolare, fornirà agli interessati la prevista informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento, con riferimento, in particolare, alle finalità del trattamento, alla sua base giuridica, ai Responsabili del trattamento – Soggetti Terzi esterni alla Società – nonché ai Soggetti Terzi ai quali, per l'ottemperanza agli obblighi di legge, possono essere comunicati i dati medesimi.

Si rimanda inoltre all'informativa per i dati di contatto di Titolare e Data Protection Officer e per l'esercizio dei diritti dell'Interessato.

11. Modifiche ed integrazioni

L'Amministratore Delegato può apportare al presente documento le modifiche e/o integrazioni (i) che si dovessero rendere necessarie in conseguenza di variazioni dell'assetto organizzativo della Società o (ii) di mero adeguamento a disposizioni normative sopravvenute. In tal caso l'Amministratore Delegato informa il Consiglio di Amministrazione, in occasione della prima adunanza utile, delle modifiche e/o integrazioni apportate al presente Codice.



"Codice Internal Dealing"

Pagina 14 di 22

12. Entrata in vigore

Il presente Codice entra in vigore a far data dalla sua approvazione e deve essere applicato nel rispetto di ogni norma, europea e nazionale, legislativa e regolamentare, di volta in volta vigente, nonché tenuto conto degli orientamenti delle Autorità di Vigilanza e dell'ESMA.



"Codice Internal Dealing"

Pagina 15 di 22

ALLEGATO A

Presa di conoscenza e accettazione del Codice Internal Dealing

o sottoscritto/a nella mia qualità di
orendo atto che il mio nominativo è stato inserito nell'elenco dei Soggetti Rilevanti ai sensi del Codice di
comportamento per l'identificazione dei soggetti Internal Dealing e per la comunicazione delle
perazioni effettuate dei medesimi" ("Codice Internal Dealing");

- dichiaro di aver ricevuto il Codice Internal Dealing, di averne preso conoscenza e di accettarne integralmente i contenuti;
- mi impegno a rispettare tutti gli obblighi previsti a mio carico dal Codice *Internal Dealing*, ivi incluso quello di rendere noti per iscritto alle Persone Strettamente Legate a me riconducibili, come disciplinato dall'art. 6 del Codice *Internal Dealing*, gli obblighi di comunicazione ivi contenuti previsti dagli artt. 114, comma 7, del TUF e 19 del MAR, mantenendo traccia dell'avvenuta suddetta comunicazione nonché ad assicurare ai sensi dell'art. 1381 del codice civile che tali Persone Strettamente Legate a me riconducibili adempiano puntualmente a tali obblighi;
- ai fini dell'aggiornamento dell'elenco dei Soggetti tenuti all'obbligo di comunicazione di cui alla citata Procedura, fornisco in calce alla presente i dati identificativi delle Persone a me Strettamente Legate e mi impegno a comunicare tempestivamente per iscritto al Soggetto Preposto, così come individuato dalla Procedura, ogni variazione circa le informazioni ivi riportate.



"Codice Internal Dealing"

Pagina 16 di 22

prendo atto che la violazione degli obblighi di cui all'art. 9 del Codice *Internal Dealing* potrà comportare l'applicazione delle sanzioni di cui agli artt. 30 del MAR e 193 del TUF e che, in ogni caso, l'abuso di informazioni privilegiate e la manipolazione del mercato configurano illeciti passibili di sanzione penale e amministrativa ai sensi della normativa nazionale di tempo in tempo applicabile.

Dati identificativi delle Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti

Nome e Cognome/ Denominazione Sociale	Codice Fiscale/Partita IVA	Luogo e Data di Nascita/Costituzione	Tipo di Legame con il Soggetto Rilevante



"Codice Internal Dealing"

Pagina 17 di 22

Informativa relativa al trattamento dei dati personali

Si comunica che per le finalità di cui al presente Codice, la Società tratterà tali informazioni nel rispetto ed in conformità alle disposizioni previste dal Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) e dalla normativa di settore e adotterà tutte le misure di sicurezza necessarie per ovviare ai rischi di distruzione, perdita dei dati, accesso indebito o trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

Luogo		
 Data		
Firma		



"Codice Internal Dealing"

Pagina 18 di 22

ALLEGATO B

Conferimento di incarico a Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. per l'effettuazione delle comunicazioni *internal dealing* alla Consob

Io sottoscritto/a	nella mia qualità di	, nel
prendere atto di essere incluso - ai sensi dell'ar	t. 19, comma 5, del Regolame	ento UE n. 596/2014 del 16 aprile
2014 (MAR) e dell'art. articolo 114, comma 7,	, D. Lgs. n. 58/1998 (TUF) - 1	nel Registro dei Soggetti Rilevanti
e delle Persone Strettamente Legate a essi di F	Perrovie dello Stato italiane S. ₁	o.A., nonché degli obblighi e delle
sanzioni posti a mio carico dalla normativa vigo	gente in materia di <i>internal deali</i>	ng, con riferimento alle operazioni
aventi ad oggetto gli Strumenti Finanziari Rile	evanti di FS:	

- presa visione del Codice *Internal Dealing* adottato dal Consiglio di Amministrazione di FS, nonché degli obblighi a mio carico dallo stesso derivanti;
- tenuto conto della disponibilità offerta dalla Società, ed in particolar modo dal Soggetto Preposto, ad effettuare per conto dei Soggetti Rilevanti e delle Persone Strettamente Legate a essi le comunicazioni obbligatorie nei confronti della Consob, conferisco incarico a Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. affinché quest'ultima provveda, per mio conto e sulla base delle informazioni da me trasmesse, ad effettuare alla predetta Autorità le comunicazioni contemplate dalla normativa vigente;



"Codice Internal Dealing"

Pagina 19 di 22



"Codice Internal Dealing"

Pagina 20 di 22

ALLEGATO C

Modello Internal Dealing

Modello di notifica e di comunicazione al pubblico delle operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione e da persone a loro strettamente associate

1	Dati relativi alla persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione/alla persore strettamente associata		
a)	Nome	Per le persone fisiche: nome e cognome.	
		Per le persone giuridiche: denominazione completa, compresa la forma giuridica come previsto nel registro in cui è iscritta, se applicabile.	
2	Motivo della notifica		
a)	Posizione/qualifica	Per le persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione: indicare la posizione (ad esempio, amministratore delegato, direttore finanziario) occupata all'interno dell'emittente, del partecipante al mercato delle quote di emissione, della piattaforma d'asta, del commissario d'asta, del sorvegliante d'asta.	
		Per le persone strettamente associate,	
		— indicare che la notifica riguarda una persona strettamente associata a una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione;	
		 nome e cognome e posizione della pertinente persona che esercita funzioni di amministra- zione, di controllo o di direzione. 	
b)	Notifica iniziale/modifica	Indicare se si tratta di una notifica iniziale o della modifica di una precedente notifica. In caso di modifica, spiegare l'errore che viene corretto con la presente notifica.	
3	Dati relativi all'emittente, al partecipante al mercato delle quote di emissioni, alla piattaforma d'asta, al commissario d'asta o al sorvegliante d'asta		
a)	Nome	Ferrovie dello Stato Italiane SpA	
b)	LEI	549300J4SXC5ALCJM731	



"Codice Internal Dealing"

Pagina 21 di 22

4		e: sezione da ripetere per i) ciascun tipo di strumento; ii) ciascun tipo di opera- iv) ciascun luogo in cui le operazioni sono state effettuate	
a)	Descrizione dello stru- mento finanziario, tipo di strumento	— Indicare la natura dello strumento: — un'azione, uno strumento di debito, un derivato o uno strumento finanziario legato a un'azione o a uno strumento di debito;	
	Codice di identificazione	 una quota di emissione, un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissione o un derivato su quote di emissione. 	
		— Codice di identificazione dello strumento come definito nel regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.	
b)	Natura dell'operazione	Descrizione del tipo di operazione utilizzando, se necessario, i tipi di operazioni stabiliti dal- l'articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2016/522 della Commissione adottato a norma dell'articolo 19, paragrafo 14, del regolamento (UE) n. 596/2014 oppure uno degli esempi specifici di cui all'articolo 19, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 596/2014.	
		A norma dell'articolo 19, paragrafo 6, lettera e), del regolamento (UE) n. 596/2014, indi- care se l'operazione è legata all'utilizzo di programmi di opzioni su azioni	
c)	Prezzo/i e volume/i	Se più operazioni della stessa natura (acquisto, vendita, assunzione e concessione in prestita ecc.) sullo stesso strumento finanziario o sulla stessa quota di emissione vengono effettuata nello stesso giorno e nello stesso luogo, indicare in questo campo i prezzi e i volumi di detta operazioni, su due colonne come illustrato sopra, inserendo tutte le righe necessarie.	
		Utilizzare gli standard relativi ai dati per il prezzo e la quantità, comprese, se necessario, lo valuta del prezzo e la valuta della quantità, secondo la definizione dal regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalaziono delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.	



"Codice Internal Dealing"

Pagina 22 di 22

		·
d)	Informazioni aggregate	I volumi delle operazioni multiple sono aggregati quando tali operazioni:
	— Volume aggregato	— si riferiscono allo stesso strumento finanziario o alla stessa quota di emissione;
	— Prezzo	— sono della stessa natura;
		— sono effettuate lo stesso giorno e
		— sono effettuate nello stesso luogo;
		Utilizzare gli standard relativi ai dati per la quantità, compresa, se necessaria, la valuta della quantità, secondo la definizione del regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.
		Informazioni sui prezzi:
		— nel caso di un'unica operazione, il prezzo della singola operazione;
		— nel caso in cui i volumi di operazioni multiple siano aggregati: il prezzo medio ponderato delle operazioni aggregate.
		Utilizzare gli standard relativi ai dati per il prezzo, compresa, se necessaria, la valuta del prezzo, secondo la definizione del regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.
e)	Data dell'operazione	Data del giorno di esecuzione dell'operazione notificata.
	·	Utilizzare il formato ISO 8601: AAAA-MM-GG; ora UTC.
f)	Luogo dell'operazione	Nome e codice di identificazione della sede di negoziazione ai sensi della MiFID, dell'internalizzatore sistematico o della piattaforma di negoziazione organizzata al di fuori dell'Unione in cui l'operazione è stata effettuata come definiti dal regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottata a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014, o
		se l'operazione non è stata eseguita in una delle sedi di cui sopra, riportare «al di fuori di una sede di negoziazione».